

## L'autonomia scolastica

- è introdotta dalla **legge n. 59/1997, (riforma Bassanini)** art.21 che conferisce al Governo il potere di riorganizzare il “Servizio istruzione” mediante il potenziamento dell’autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative,
- applicata dalla **Legge 18 dicembre 1997, n. 440** - Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
- realizzata dal **DPR 275/1999**, che disciplina l’autonomia scolastica come “garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti”
- con la **Legge 3/2001 del 18 ottobre** l’autonomia delle Istituzioni scolastiche acquisisce rango costituzionale . L’art. 117 modifica il titolo V, della parte seconda della Costituzione , nel definire le materie di legislazione concorrente in cui spetta alle Regioni la potestà di legiferare sulla base dei principi fondamentali dello Stato, inserisce l’Istruzione ma salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche Attraverso questa legge, l’istituzione scolastica diventa soggetto giuridico e il DS diretto datore di lavoro.
- applicata dalla **legge 107, o della Buona scuola, del 2015**

Le leggi sull'autonomia scolastica sono state fatte per far sì che nelle scuole italiane ci fossero le condizioni giuridiche, organizzative, professionali e di relazione per rendere l'attività educativa più attenta ai bisogni didattici degli studenti.

L’autonomia delle singole scuole (**Legge n°59/97**) si compone di:

- **autonomia didattica**
- **autonomia organizzativa**
- **autonomia di ricerca** (D.P.R. n°275/99)

più alcuni elementi di autonomia finanziaria e gestionale.

**L’autonomia didattica** permette la formulazione dei **curricoli** a livello di scuole.

Ogni scuola, in base alle Indicazioni nazionali del Ministero della Pubblica Istruzione, formula obiettivi formativi generali e obiettivi formativi specifici.

Non ci sono programmi nazionali prescrittivi, ma indicazioni sui traguardi delle competenze che ogni studente dovrà possedere a fine anno.

Tutto l’insegnamento deve essere regolato sui ritmi di apprendimento del singolo alunno.

I curricoli sono composti da tre parti:

- una quota obbligatoria nazionale con discipline ed attività obbligatorie, stabilite dal Ministero, insieme al loro relativo monte ore minimo
- una quota di discipline obbligatorie d’istituto, relative ai diversi indirizzi
- una quota di discipline liberamente scelte dalle scuole.

I curricoli possono poi essere integrati con discipline ed attività facoltative.

Le scuole possono:

- Attivare percorsi didattici individualizzati
- Rompere il gruppo classe per particolari attività
- Unire delle discipline in aree disciplinari
- Realizzare percorsi di accoglienza, continuità e orientamento
- Predisporre percorsi di recupero e di orientamento

**L'autonomia organizzativa** è finalizzata alla realizzazione della flessibilità e permette alle scuole di:

- Modificare il calendario scolastico
- Attuare ogni modalità organizzativa del corpo docente che sia coerente con gli obiettivi generali
- Organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo, mantenendo non meno di 5 giorni di lezione la settimana e rispettando il monte ore annuale

### **L'autonomia di sperimentazione, ricerca e sviluppo**

Nel quadro dell'autonomia di ricerca/sperimentazione/sviluppo si inserisce l'elaborazione del **Piano dell'Offerta Formativa**, con il quale la scuola manifesta la propria responsabilità progettuale, che si concretizza in scelte didattiche ed organizzative.

Poiché esercitare l'autonomia di ricerca/sperimentazione /sviluppo, comporta la progettazione del proprio servizio e non la semplice proceduralizzazione, tutte le altre scelte organizzative e didattiche ne rappresentano la conseguenza.

Le coordinate essenziali della ricerca/sperimentazione/sviluppo sono:

- la libertà di insegnamento
- la necessità di dare risposte mirate ai bisogni educativi degli studenti e alle attese delle famiglie e del territorio (gli uni e gli altri concretamente rilevati)
- la coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
- l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

In questa prospettiva, il cuore della ricerca è il curricolo, ovvero la complessa progettazione dell'offerta di istruzione, perché la sua stessa natura comporta scelte cruciali sotto diversi aspetti: disciplinari, psicopedagogici, metodologici, didattici, organizzativi, antropologici.

### **L'autonomia finanziaria**

- L'autonomia finanziaria consiste nella gestione autonoma dei fondi pervenuti per contributi statali, tasse e contributi degli studenti, più altre forme di autofinanziamento.
- Le istituzioni scolastiche vengono fornite di autonomia contabile, amministrativa e di bilancio e, sulla base di quanto evidenziato nel d.m. n. 44 del 1° febbraio 2001.